



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Porto Santo Stefano**

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA
Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/816200 – cd-portosantostefano@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n. 29/2018

REGATA REMIERA “FESTA DI PRIMAVERA”

Località: Porto Santo Stefano

Data: 22 Aprile 2018 (25 Aprile in caso di avverse condimeteo)

Organizzatore: Ente Palio Marinaro dell'Argentario - Rec.Tel.: 328/6979039

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano

VISTA la richiesta pervenuta in data 27.03.2018 con la quale il Sig. Gianni GALATOLO, in qualità di legale rappresentante dell'Ente Palio Marinaro dell'Argentario, con sede in Porto Santo Stefano, Piazzale dei Rioni n.8, d'ora in avanti denominato “organizzatore”, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare nello specchio acqueo antistante piazzale dei Rioni una gara remiera previste in data 22 Aprile 2018 (25 Aprile in caso di avverse condimeteo)

VISTA la propria autorizzazione n. 26/2018 rilasciata in data 12.08.2017;

VISTA l'autorizzazione n. 12/2018 in data 05.04.2018, con cui il Comune di Monte Argentario – Ufficio Demanio Marittimo, disciplina l'occupazione dello specchio acqueo funzionale allo svolgimento delle manifestazioni;

VISTA la richiesta di nulla Osta con messaggio prot. n. 7796 del 06.04.2018 al Comando Marina Nord La Spezia;

RITENUTO necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione ed assicurare la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTA la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG (resa esecutiva con legge 27.12.1977, n. 1085);

VISTO il Codice della Nautica da diporto (Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n.171) ed il relativo regolamento di attuazione (Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n.146);

VISTI gli artt.104 comma 1 lett.V del D.Lgs 31.03.1998 n.112, gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

il giorno 22 Aprile 2018 (25 Aprile in caso di avverse condimeteo) nella zona di mare antistante il litorale del Comune di Monte Argentario - Porto S.Stefano, alle quali parteciperanno n. 4 (quattro) unità a remi che opereranno all'interno dello specchio acqueo del porto Vecchio di Porto Santo Stefano (Stadio del Turchese) compreso tra la Banchina antistante il Piazzale dei Rioni ed il limite esterno segnalato da n.4 (quattro) boe di colore rosso con luce bianca intermittente. L'area di interdizione è individuata dalle seguenti coordinate:

| Punto | Latitudine | Longitudine | DATI WGS 84 |
|-------|-------------|--------------|-------------|
| A | 42°26,563'N | 011°07,920'E | |
| B | 42°26,729'N | 011°07,040'E | |
| C | 42°26,628'N | 011°07,270'E | |
| D | 42°26,390'N | 011°07,090'E | |

ORDINA

Art. 1 - Interdizione del campo di gara

- a) A decorrere dalle ore 09.30 alle ore 19.30 e fino a termine esigenze, del giorno 22 Aprile 2018 (25 Aprile in caso di avverse condimeteo), nella zona di mare antistante il litorale del Comune di Monte Argentario, P. S. Stefano – segnalata da n.8 (otto) boe di colore arancione (di cui n. 4 lato "terra" e di cui n.4 lato "mare") delimitato dai punti individuati dalle coordinate di cui in premessa, allegata alla presente ordinanza, è **vietato**:
- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
 - II. praticare la balneazione,
 - III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
 - IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura.
- b) Durante le manifestazioni è fatto divieto di partire e/o approdare dai punti di ormeggio in concessione:
1. Comune di Monte Argentario, in qualità di concessionaria dei punti di ormeggio situati nel porto turistico denominato "Stadio del Turchese" comprendente l'area di mare antistante il Piazzale dei Rioni in Porto Santo Stefano
 2. Soc. Argentario Approdi, in qualità di concessionaria dei punti di ormeggio siti sulla banchina denominata "Pilarella"

Art. 2 – Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale;
- le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 200 mt. dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

L'organizzatore deve attenersi a quanto indicato nell'autorizzazione n. 26/2018 del 06.04.2018, citata nelle premesse.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la Legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

I contravventori alla presente ordinanza,
a) se alla condotta di un' unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005, n.171;
b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano.-

Porto Santo Stefano, 06.04.2018

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Valerio BERARDI



